

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1302
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *chiarimenti rispetto all'iter autorizzativo relativo alla cava di Caselette gestita dalla Società CAVE DRUENTO S.r.l.*

Premesso che

Con D.D. 14 ottobre 2020, n. 320 L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 - "Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO)." la Regione ha concesso "alle società ALLARA S.p.A., in Strada Frassineto Po n. 42, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 00414250068, e SACCONA s.n.c., con sede legale in via del Fanghetto n. 6, 10072 Caselle Torinese (TO), P.IVA 05908100018, la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 18 febbraio 2025, per il completamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO) , sui mappali identificati al Foglio n. 13, particelle n. 321, 322;".

Nella suddetta determina si precisa che "a seguito di sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 15 giugno 2020 è emerso che non sono ancora cominciati i lavori di coltivazione, e lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di proroga oggetto della presente determinazione;"

Sempre secondo quanto indicato nella Determina, "le Società ALLARA S.p.A. e SACCONA s.n.c. sono titolari dell'autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciata dal Comune di Caselette con atto n. 7/2010 del 19 febbraio 2010; l'istanza di proroga di 5 anni è funzionale al completamento dei lavori già previsti dal progetto autorizzato."

Considerato che

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000; il sito è ricompreso nella "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia" istituita con la legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;

il sito è ricompreso nel "Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso" ed è sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 a seguito della DGR 37-227 del 4 agosto 2014 con la quale il suddetto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004.

Osservato che

Con D.D. 1 settembre 2021, n. 322 l.r. 23/2016 - "subingresso nell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO) da parte della Società CAVE DRUENTO S.r.l. che subentra alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c. POS. M1883T " la Regione ha concesso alla Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018, il subingresso nell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 18 febbraio 2025, per i lavori di coltivazione e recupero ambientale, della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO) , sui mappali identificati al N.C.T. Foglio n. 13, particelle n. 321, 322;

Nel Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo del Progetto Esecutivo della Rilocalizzazione dell'Autoporto di Susa del 29 Settembre 2022 si definisce che: "l'area presso la quale è previsto il recupero ambientale mediante le terre prodotte si trova nel Comune di Caselette, a ridosso della S.P. 24 in località Cascina Grangetta. L'impianto svolge attività di estrazione di sabbia e di ghiaia autorizzato mediante Atto DD 322/A1906A/2021 del 01/09/2021 della Regione Piemonte settore Polizia Mineraria, cave e miniere."

Questo sito può accogliere solo materiale i cui valori rientrano nei limiti della colonna A della tabella 1, Allegato 5, parte IV del D. Lgs 152/06, ma dalle analisi svolte a San Didero non tutto il materiale rispetta questo vincolo. Per esempio (p. 80 del documento) in un campione si sono rilevati superamenti per lo Zinco le Diossine e Furani così come valori limite del Nichel. Per il materiale che non rientra nei parametri non è previsto, da progetto, il trasporto nelle cave ma il riutilizzo a San Didero. Nella parte di cantiere per l'autoporto ricadente nell'area Eslo Silos si è riscontrato un superamento anche del limite della colonna B (p. 84), e scrivono gli estensori che "le anomale concentrazioni di metalli nei suoli [...] appaiono riferibili alla natura dei riporti di origine antropica che caratterizzano gli strati più superficiali del settore occidentale del cantiere",

tanto è vero che le terre derivanti dagli scavi “nell’area di proprietà Eslo Silos [...] saranno gestite interamente come rifiuto”. (p.83)

Considerato inoltre

Concedere l’autorizzazione ad un impianto in un’area oggetto di tutela costituisce un atto di alta responsabilità, considerato l’impatto ambientale e paesaggistico;

in merito a quest’ultimo punto, evidenziamo l’articolo “Valsusa, lamento di un prato distrutto dopo 15 mila anni”, pubblicato in data 2 febbraio 2023 su “Il Fatto Quotidiano” a firma Luca Mercalli, nel quale le conseguenze della decisione vengono efficacemente descritte con queste parole: “Che sciagura inaudita, quindicimila anni di vita spazzati via in una settimana. Ed ero pure tra i terreni migliori! Ma perché, perché? Vorrei ribellarmi, oppormi, lottare contro quei distruttori, ma non posso.”

interroga la Giunta

e l’assessore competente

per sapere:

in quale contesto autorizzativo si sia consentito alla Società CAVE DRUENTO S.r.l. l’avvio dell’attività presso la cava di Caselette?

Il consigliere
Francesca Frediani